

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

12/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Adempimenti in scadenza a marzo 2011 – ICI, IVA, patrimonio	2
Online la banca dati relativa ai permessi ex L. 104 del 1992 – Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati sui dipendenti fruitori dei permessi	2
15° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali del Censimento, nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari	3
I limiti ex art. 6 comma 8 del D.L. 78 del 2010 (taglio dell'80%) non si riferiscono alle spese per la predisposizione del periodico comunale	5
Bilancio di previsione 2011 – Ipotesi slittamento al 30 giugno prossimo	6
La sopravvivenza degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 267 – Corte dei Conti Sezioni Riunite n.ri 13 e 14 dell'8 marzo 2011	6

Adempimenti in scadenza a marzo 2011 – ICI, IVA, patrimonio

ICI - ISCOP: Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2008 i Comuni, gli agenti della riscossione, la società Poste Italiane S.p.A. e gli affidatari del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) trasmettono, con flusso telematico, al Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, i dati relativi ai versamenti e relative sanzioni ed interesse, effettuati a titolo di ICI e di ISCOP.

Il termine è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

PATRIMONIO: A norma dell'art. 222 della Legge 191/2009 è in scadenza a fine marzo il termine per la trasmissione dell'elenco identificativo dei beni immobili, di proprietà dei soggetti pubblici, utilizzati, o comunque detenuti, a qualunque titolo.

IVA: A norma dell'art. 6, comma 3, della L. 23.12.1999 n.488 e del D.P.R. 08.01.2001, scade il 31 marzo 2011 il termine per l'invio del certificato dell'Iva per i servizi esternalizzati.

Il mancato o tardivo invio comporta l'esclusione dal beneficio.

Online la banca dati relativa ai permessi ex L. 104 del 1992 – Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati sui dipendenti fruitori dei permessi

Online la banca dati relativa ai permessi fruiti dai pubblici dipendenti in base alla l. n. 104 del 1992 per le persone con disabilità.

La nuova banca dati consentirà alle amministrazioni pubbliche di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati sui dipendenti fruitori dei permessi consentendo il monitoraggio ed il controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona con disabilità. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

Con la circolare n.2/2011 del 10 il dipartimento della Funzione Pubblica fornisce alle amministrazioni informazioni circa le modalità di trasmissione dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti in base alla l. n. 104 del 1992.

La circolare fa seguito alla precedente n. 13 del 2010, con la quale il Ministero aveva provveduto a diramare indicazioni e chiarimenti sulla nuova disciplina in materia di permessi per assistere persone con disabilità introdotta dalla l. n. 183 del 2010 (c.d. "collegato lavoro").

La comunicazione dei dati dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno da parte di tutte le pubbliche amministrazioni all'indirizzo web www.magellanopa.it/permessi104.

La comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.

15° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali del Censimento, nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2011 è stato pubblicato il comunicato dell'adozione, in data 18 febbraio, del Piano generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Il testo, in versione integrale, è disponibile sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo: <http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/>.

La principale innovazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni consiste nell'impiego nella rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) di famiglie e convivenze, affiancate da altre liste ausiliarie, di fonte sia comunale che nazionale. Questa opzione consente una modifica radicale del processo produttivo censuario: per la prima volta i questionari potranno essere distribuiti per posta e non più dai rilevatori e i rispondenti potranno scegliere fra diverse soluzioni per la loro compilazione e restituzione: web, posta, centri di raccolta.

Per quanto concerne la costituzione, da parte dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane, degli Uffici Comunali di Censimento, e per quanto riguarda la nomina dei responsabili ed i tempi di erogazione dei contributi necessari per l'esecuzione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, si rimanda alla circolare n. 3 del 3 marzo 2011 reperibile su: <http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/circolariUCC/costituzioneUCC.pdf>

Di seguito il calendario generale delle attività per prossimo censimento:

Attività	Scadenze	Attori
Costituzione degli Uffici di Censimento, nomina dei loro responsabili	Entro il 31 mar. 2011	Istat, Ministero Interno, Prov. Auton., Reg. Valle d'Aosta, Comuni
Nomina dei Responsabili Istat Territoriali (RIT)	Entro il 31 mar. 2011	Istat
Costituzione delle Commissioni Tecniche Regionali (CTR)	Entro il 31 mag. 2011	Istat
Selezione e nomina dei coordinatori comunali (CoC) e dei rilevatori (RIL)	Entro il 12 set. 2011	Comuni
Consegna del materiale censuario per la formazione	Entro il 10 ago. 2011	Vettore
Formazione dei responsabili e del personale degli Uffici Comunali di Censimento (UCC)	Entro il 16 set. 2011	UPC/URC
Rilascio del primo modulo di funzioni del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): Gestione rete e assegnazione delle sezioni di censimento ai rilevatori	Entro il 31 lug. 2011	Istat
Rilascio del secondo e terzo modulo di funzioni del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): Questionario web, diario di sezione, Rapporti riepilogativi e confronto Censimento - Anagrafe	Entro il 31 ago. 2011	Istat
Formazione Coordinatori Comunali (CoC) e dei Rilevatori (RIL)	Entro il 7 ott. 2011	UCC/UPC/URC
Spedizione del materiale censuario agli organi di censimento	Entro il 5 ott. 2011	Istat
Fornitura agli UCC delle Liste Integrative da Fonti Ausiliarie (LIFA)	Entro il 15 ott. 2011	Istat
Spedizione dei questionari alle famiglie	Dal 12 sett. al 22 ott. 2011	Istat

Date di riferimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni

I fase della rilevazione: restituzione dei questionari senza intervento di rilevatori : Dal 9 ott. Al 20 nov. 2011

Invio all'Istat della Lista Anagrafica Comunale aggiornata: Entro il 21 ott. 2011:

- Comuni con almeno 20mila abitanti al 1 gennaio 2010 (obbligatorio);
- Comuni con almeno 5.000 e non oltre 19.999 abitanti al 1 gennaio 2010 (su base volontaria)

II fase della rilevazione: restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle Convivenze, Censimento degli Edifici: Dal 21 nov. 2011 al 29 feb. 2012

Chiusura delle operazioni censuarie

- Comuni con meno di 20mila abitanti al 1 gennaio 2010: Entro il 31 dic. 2011
- Comuni con 20-150mila abitanti al 1 gennaio 2010: Entro il 31 gen. 2012
- Comuni con oltre 150mila abitanti al 1 gennaio 2010: Entro il 29 feb. 2012

Per quanto concerne infine l'importo del contributo spettante a ciascun Comune in base alla popolazione residente al 01 gennaio 2010, previsto per lo svolgimento del 15 censimento della popolazione, si rimanda alle tabelle ISTAT reperibili su :

<http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/circolariUCC/contributofisso.pdf>

<http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/circolariUCC/contributovariabile.pdf>

I limiti ex art. 6 comma 8 del D.L. 78 del 2010 (taglio dell'80%) non si riferiscono alle spese per la predisposizione del periodico comunale

Secondo la Corte dei Conti della Lombardia (delib.111/2011), in riferimento alle spese per la predisposizione del giornalino comunale, i limiti *ex art. 6, comma 8, d.l. n. 78/2010* afferenti le "*spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza*" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.

Infatti, secondo la Corte, l'efficace erogazione di un servizio presuppone *ex se* un'adeguata informazione sul servizio medesimo, in modo da consentire ai cittadini di usufruire effettivamente dei servizi erogati dall'amministrazione.

Diversamente, con riferimento alla più generale attività di "addetto stampa/portavoce", secondo la Corte, quando detta attività non si esaurisce nel servizio di informazione dell'utenza, in ordine alle attività poste in essere dal Comune, essa va collocata nell'area delle collaborazioni autonome e di conseguenza trovano applicazioni i vincoli di spesa introdotti dal comma 7 dell'art. 6 del d.l. n. 78 che prevede che *al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*

Bilancio di previsione 2011 – Ipotesi slittamento al 30 giugno prossimo

E' stata convocata per il 16 marzo 2011 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con all'ordine del giorno l'acquisizione del parere ex articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione all'ipotesi di ulteriore differimento (presumibilmente al 30 giugno) del termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2011.

La sopravvivenza degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 267 – Corte dei Conti Sezioni Riunite n.ri 13 e 14 dell'8 marzo 2011

La Corte dei conti Sezioni riunite, con le deliberazioni n.ri 13 e 14 si è espressa in relazione alla sopravvivenza dell'art. 110 del Tuel 267/2000 a seguito delle modifiche introdotte all'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001.

Il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ha introdotto, negli art. 37-45, significative modifiche di alcune disposizioni del titolo II, capo II, sezione I, del d.lgs. 165/2001 in materia di dirigenza pubblica.

In particolare l'art. 40, nel modificare l'art. 19 commi 6 e seguenti del d.lgs. 165/2001, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all'amministrazione.

Tale disposizione ha, in particolare:

- confermato i limiti percentuali della dotazione organica entro conferire tali incarichi dirigenziali ("entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia);

- consentito il ricorso agli incarichi esterni nelle sole ipotesi in cui non sussistono, all'interno delle amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale richiesta;

- introdotto la necessità di motivare in modo esplicito le ragioni per le quali si intende attingere a professionalità esterne; precisato il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque).

Tali disposizioni sono state espressamente ritenute applicabili alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, tra cui anche gli enti locali (comma 6 ter del citato art. 19 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 40 del d.lgs. 150/2009).

L'espressa estensione della predetta disciplina anche agli enti locali, pone problemi di compatibilità con la specifica disciplina dettata in materia di incarichi dirigenziali esterni contenuta nell'art. 110 del TUEL.

Tale disposizione, nel consentire agli enti locali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto, distingue tra dirigenti in dotazione organica e dirigenti fuori dotazione organica.

Per i primi l'art. 110, comma 1 demanda allo statuto la possibilità di stipulare contratti di diritto pubblico o di diritto privato con l'unico limite della presenza dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ma senza alcuna limitazione numerica o percentuale dei posti disponibili.

Per i secondi l'art. 110, comma 2 distingue tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista.

Nel primo caso la disposizione demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo tuttavia un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e garantendo comunque la stipulazione di almeno un contratto. Nell'altro caso la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente e in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, arrotondando il prodotto all'unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Il tenore letterale dell'art. 110, comma 1 - la cui disciplina (che demanda allo statuto dell'ente la possibilità di coprire con contratti a tempo determinato i posti dei responsabili dei servizi o degli uffici sia di qualifica dirigenziali che di alta specializzazione) non appare completamente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 - esclude, in primo luogo, la configurazione, nel caso all'esame, di una ipotesi di abrogazione tacita di tale disposizione ad opera della norma intervenuta successivamente.

In conclusione

L'art. 110 comma 1 - incarichi dirigenziali in dotazione organica soggiace alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 6 nel limite della percentuale massima dell'8% (non avendo la contrattazione collettiva di comparto previsto la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell'8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell'amministrazione locale);

L'art. 110 comma 2 - incarichi dirigenziali extra dotazione organica è tutt'ora pienamente vigente pertanto gli enti locali potranno continuare a conferire incarichi dirigenziali in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

Bergamo, 14 marzo 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord